



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 29 giugno 2016  
(OR. en)

10398/16

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0183 (NLE)**

---

**ACP 95  
FIN 385  
PTOM 23**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2016

---

## DECISIONE (UE) 2016/... DEL CONSIGLIO

del

**relativa ai contributi finanziari che  
gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo,  
compresa la seconda quota per il 2016**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000<sup>1</sup> quale modificato da ultimo ("accordo di partenariato ACP-UE"),

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in conformità dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea<sup>2</sup> ("accordo interno") e in particolare l'articolo 7,

---

<sup>1</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

<sup>2</sup> GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo<sup>1</sup> (“regolamento finanziario dell'11° FES”), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

---

<sup>1</sup> GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 21 a 24 del regolamento finanziario dell'11° FES, la Commissione deve presentare entro il 15 giugno 2016 una proposta che precisa: a) l'importo della seconda quota del contributo per il 2016, b) l'importo annuale riveduto del contributo per il 2016, qualora tale importo si discosti dalle effettive necessità.
- (2) Conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11° FES, il 28 aprile 2016 la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
- (3) L'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11° FES, prevede che le richieste di contributi utilizzino innanzitutto gli importi dei precedenti Fondi europei di sviluppo (FES). Occorre pertanto presentare una richiesta di fondi a titolo del 10° FES.
- (4) Il 24 novembre 2015 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, una decisione che fissa come segue il massimale del contributo degli Stati membri al FES per il 2016: 3 450 000 000 EUR per la Commissione e 150 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti.
- (5) Tramite la decisione (UE) 2013/759<sup>1</sup>, il Consiglio ha adottato la creazione del meccanismo di transizione del 12 dicembre 2013 relativo a misure transitorie di gestione del FES dal 1° gennaio 2014 fino all'entrata in vigore dell'11° Fondo europeo di sviluppo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> Decisione 2013/759/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2013, relativa a misure transitorie di gestione del FES dal 1° gennaio 2014 fino all'entrata in vigore dell'11° Fondo europeo di sviluppo (GU L 335 del 14.12.2013, pag. 48).

*Articolo 1*

I contributi individuali al Fondo europeo di sviluppo che gli Stati membri versano alla Commissione europea e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della seconda quota per il 2016 sono riportati nella tabella che figura nell'allegato della presente decisione.

I pagamenti di tali contributi possono essere combinati con gli aggiustamenti nell'ambito dell'applicazione della detrazione dei fondi a norma del meccanismo di transizione, previa comunicazione alla Commissione di un piano di aggiustamento da parte dei singoli Stati membri al momento dell'adozione della terza quota per il 2015.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

## ALLEGATO

STATI MEMBRI	Ripartizione 10° FES %	2 <sup>a</sup> quota 2016 (EUR)		
		pagata a BEI 10° FES	pagata a Commissione 10° FES	Totale
BELGIO	3,53	3 530 000.00	35 300 000.00	38 830 000.00
BULGARIA	0,14	140 000.00	1 400 000.00	1 540 000.00
REPUBBLICA CECA	0,51	510 000.00	5 100 000.00	5 610 000.00
DANIMARCA	2,00	2 000 000.00	20 000 000.00	22 000 000.00
GERMANIA	20,50	20 500 000.00	205 000 000.00	225 500 000.00
ESTONIA	0,05	50 000.00	500 000.00	550 000.00
IRLANDA	0,91	910 000.00	9 100 000.00	10 010 000.00
GRECIA	1,47	1 470 000.00	14 700 000.00	16 170 000.00
SPAGNA	7,85	7 850 000.00	78 500 000.00	86 350 000.00
FRANCIA	19,55	19 550 000.00	195 500 000.00	215 050 000.00
ITALIA	12,86	12 860 000.00	128 600 000.00	141 460 000.00
CIPRO	0,09	90 000.00	900 000.00	990 000.00
LETONIA	0,07	70 000.00	700 000.00	770 000.00
LITUANIA	0,12	120 000.00	1 200 000.00	1 320 000.00
LUSSEMBURGO	0,27	270 000.00	2 700 000.00	2 970 000.00
UNGHERIA	0,55	550 000.00	5 500 000.00	6 050 000.00
MALTA	0,03	30 000.00	300 000.00	330 000.00
PAESI BASSI	4,85	4 850 000.00	48 500 000.00	53 350 000.00
AUSTRIA	2,41	2 410 000.00	24 100 000.00	26 510 000.00
POLONIA	1,30	1 300 000.00	13 000 000.00	14 300 000.00
PORTOGALLO	1,15	1 150 000.00	11 500 000.00	12 650 000.00
ROMANIA	0,37	370 000.00	3 700 000.00	4 070 000.00
SLOVENIA	0,18	180 000.00	1 800 000.00	1 980 000.00
SLOVACCHIA	0,21	210 000.00	2 100 000.00	2 310 000.00
FINLANDIA	1,47	1 470 000.00	14 700 000.00	16 170 000.00
SVEZIA	2,74	2 740 000.00	27 400 000.00	30 140 000.00
REGNO UNITO	14,82	14 820 000.00	148 200 000.00	163 020 000.00
TOTALE UE-27	100,00	100 000 000.00	1 000 000 000.00	1 100 000 000.00